

La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



**Dott. Stefano
Signorini**

Università Roma 3

03/04/09

Carbone

Raschiato con l'esplosivo e il ferro
il carbone perde polveri e gas, grisù il suo nome,
idrocarburo che si nasconde in aria
sotto il soffitto delle gallerie.

Lo devi scacciare col vento
e il vento lo devi spingere dentro
perché non vuole farsi chiudere sotto la terra.
Quando fiuta l'uscita allora il vento è svelto
passa tra i piedi e porta fuori il fiato
del carbone e degli uomini.

Alle volte il grisù s'attacca a pipistrello
e allora neanche il vento se lo porta.

Il carbone è stato vita verde, palude,
alga, albero, conchiglia
e tu sei andato a toglierlo dal letto.
Il grisù è il gas del suo risveglio.


E così esplode, il colpo delle polveri,
fulmine sottoterra, infila ogni cunicolo,
soffoca, spegne, chi ricorda Courrières,
sul passo di Calais, 1906,
in un giorno ne uccide più di mille,
uomini, braccia da lavoro e abbracci.

Minatore è stato mestiere di infilati vive nella fossa comune
col pensiero di uscirne a fine orario.

Prima di cederla alla stufa
trattieni nella mano la pietra del carbone
l'opera degli anneriti, illuminati dall'acetilene
sotto i vicoli ciechi della terra.

Alla domenica erano i più aperti, i loro occhi,
e le camicie in piazza le più bianche.

L'estrazione del Minerale





I numeri degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti sul lavoro

DATI ILO

- **2,2 milioni di persone all'anno per incidenti sul lavoro o per malattie professionali**
- **270 milioni di incidenti**
- **160 milioni di nuovi casi di malattie professionali**

DATI INAIL Rapporto annuale 2007

- **28.497 malattie professionali**
- **1.170 infortuni mortali (907 in occasione di lavoro – 300 in itinere)**

Rapporto Annuale 2007

Infortunati sul lavoro

- ✓ Infortuni sul lavoro denunciati: **912.615** (- **1,7%** rispetto al 2006);
- ✓ Infortuni ai lavoratori **atipici** (parasubordinati e interinali): **27.056** (+ **19,2%** rispetto al 2006);
- ✓ Infortuni alle **donne**: circa **251.080** (**27,12%** del totale)
- ✓ Infortuni ai lavoratori **comunitari ed extracomunitari**: **140.579** (+ **8,7%** rispetto al 2006);
- ✓ I lavoratori extracomunitari si infortunano il **50%** in più di italiani e comunitari.

Rapporto Annuale 2007

Morti bianche

- ✓ 1/3 delle morti bianche sono state causate dalla circolazione stradale;
- ✓ Infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro
variazione 2006-2007:- **10%**;
- ✓ Il settore con la frequenza più alta di casi mortali è
l'Estrazione di minerali.

Infortunati nelle aziende

- Il **92,4%** delle **3.740.000** aziende assicurate non subisce alcun infortunio nel corso dell'anno
- Il **7,6%** del totale (circa 280.000 aziende) subisce almeno un infortunio l'anno
- Lo **0,48%** (circa 18.000 aziende) subisce 5 o più infortuni l'anno

(fonte INAIL)

I primi 3 settori con la frequenza più alta di casi mortali

- ❖ Estrazione di minerali
- ❖ Trasporti
- ❖ Costruzioni

(Fonte INAIL)

Infortunati sul lavoro per "deviazione"

Infortunati mortali

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Caduta degli infortunati dall'alto | 26,4% |
| ➤ Caduta di oggetti sugli infortunati | 15,1% |
| ➤ Perdita di controllo di mezzi di trasporto | 12,7% |
| ➤ Caduta, crollo di oggetti posti sotto
gli infortunati | 5,5% |
| ➤ Perdita di controllo di macchinari | 4.0% |

(fonte ISPEL)

Infortunati sul lavoro per "deviazione"

Infortunati gravi

- Caduta degli infortunati dall'alto **20,0%**
- Perdita di controllo di macchinari **13,3%**
- Movimenti incoordinati, gesti
intempestivi... **8,5%**
- Perdita di controllo di mezzi di trasporto **6,7%**
- Essere afferrato, travolto da qualcosa... **5,3%**

(fonte ISPEL)

Frequenza dei diversi tipi di determinanti d'incidente

	Mortali	Gravi
1. Attività dell'infortunato	38,4%	42,0%
2. Utensili, macchine, impianti	23,3%	28,9%
1. Ambiente	17,2%	11,8%
2. Attività di terzi	11,9%	10,5%
3. Materiali	7,3%	5,0%

(fonte ISPEL)

Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per "problema di sicurezza"

Attività infortunato

Problema di sicurezza	%
Errore di procedura	59,1
Uso errato o improprio di attrezzatura	13,2
Evento accidentale	10,0
Formazione/informazione	7,9

(fonte ISPEL)

Determinanti degli infortuni mortalì sul lavoro per tipologia e per "problema di sicurezza"

Attività terzi

Problema di sicurezza	%
Errore di procedura	57,1
Uso errato o improprio di attrezzatura	16,0
Evento accidentale	8,7

(fonte ISPEL)

Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per "problema di sicurezza"

Utensili, macchine, impianti

Problema di sicurezza: assetto	%
Mancanza di protezioni	45,9
Inadeg. strutturale	20,9
Presenza di elementi pericolosi	16,9
Rimozione o manomissione di protezioni	9,1

(fonte ISPEL)

Infortunati sul lavoro per condizione e per tipologia di evento (fonte ISPEL)

Condizione lavorativa	Tipo evento
	mortale %
Dipendente	57,7
Autonomo senza dipendenti	15,1
Autonomo con dipendenti	5,2
Coadiuvante familiare	3,0
Socio (anche di cooperative)	7,8
Parasubordinato	1,3
Lavoratore interinale	0,8
Irregolare	5,5
Pensionato	3,5
Totale valido	100,0

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori è di capitale importanza per la politica europea a favore della crescita e dell'occupazione. Migliorare la produttività e la qualità del lavoro significa dare impulso alla crescita e alla competitività dell'Europa.


Una quota considerevole dei costi per la mancata prevenzione ricade sui sistemi di previdenza sociale e sulle finanze pubbliche

(Vladimír Špidla)

COSTI SOCIALI DEI DANNI DA LAVORO PER CATEGORIA DI COSTO - ANNI 2003 E 2005

CATEGORIA DI COSTO	ANNO DI RIFERIMENTO			
	2003		2005	
	Costo (mln di €)	Incidenza sul PIL	Costo (mln di €)	Incidenza sul PIL
Assicurativo	11.737	0,87%	11.760	0,83%
Prevenzionale	13.655	1,01%	14.377	1,02%
Consequente non assicurativo	19.073	1,41%	19.308	1,36%
TOTALE	44.465	3,29%	45.445	3,21%

RAPPORTO ILO del 27 APRILE 2007



Gli incidenti non sono intrinseci al lavoro. L'esperienza dimostra che la maggior parte degli incidenti si possono evitare. C'è bisogno dell'impegno dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori per attuare sistematicamente le buone pratiche di prevenzione al livello nazionale e al livello dell'impresa.

(Sameera Maziadi Al-Tuwaijri)



Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro ILO n. 187/2006

Programma nazionale

**Promuovere lo sviluppo di una cultura
nazionale per la prevenzione**

Evoluzione dell'approccio alla tutela della salute in Italia

Richiesta di competenze professionali

T.U. 51/1904
Artt 437 e 451 cp
Art. 2087 c.c.
Art. 32 Costituzione

FASE I

DPR 547/55
DPR 303/56
T.U. 1124/65

FASE II

**Approccio previdenziale, curativo,
risarcitorio, repressivo**

PRESUNZIONE DEL RISCHIO
Prevenzione tecnica


Bisogno di multidisciplinarietà

Fine '800


1955

1960

Evoluzione dell'approccio alla tutela della salute in Italia



I cambiamenti del lavoro



PREVENIRE:

**FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL
PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE**

PREVENZIONE:

**AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL
DIFFONDERSI DI FATTI NON DESIDERATI O DANNOSI**

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (I)

La proposta di un esperimento, di un'applicazione tecnologica o di un prodotto è soggetta a revisione, ed eventualmente a sospensione, nel caso in cui i dati scientifici siano insufficienti, non conclusivi o non certi, e se da una valutazione scientifica previa emerge che si possono temere effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, animale o vegetale incompatibili con il livello elevato di protezione perseguito dall'UE.

Comunicazione UE novembre 2000

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (II)

Ove sia ritenuta necessaria un' azione, questa deve essere proporzionata al livello di protezione scelto, non discriminatoria nella sua applicazione e coerente con analoghe misure già prese. Inoltre, deve essere basata su un esame dei potenziali benefici e dei costi dell'azione, o della sua mancanza, e soggetta a revisione alla luce di nuovi dati scientifici, e dunque mantenuta fino a quando i dati scientifici rimangono incompleti, imprecisi o non conclusivi e fino a quando il rischio è considerato troppo elevato per essere imposto alla società

Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81

**Decreto attuativo della delega art. 1, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 123**

- **riorganizzazione della normativa**
- **rivisitazione: armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria e innovativa nel rispetto dell'art.117 della Costituzione**
- **filosofia delle direttive comunitarie in materia: programmazione della sicurezza tramite la partecipazione di tutti i soggetti della comunità di lavoro**

Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81

13 titoli, 306 articoli, 51 allegati

- **rispetto del principio di sussidiarietà con le competenze regionali**
- **unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico**
- **rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali**

Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Architettura innovativa che individua nel Titolo I tre ambiti:

- ✓ **Principi generali**
- ✓ **Sistema istituzionale**
- ✓ **La gestione della prevenzione e il sistema delle relazioni**

- ✓ **Sanzioni**

Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81

- **ampliamento del campo di applicazione con estensione a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati o soggetti ad essi equiparati e a tutti i settori di attività**
- **azione pubblica**
- **rappresentanza sui luoghi di lavoro**

Metodologia

- 1. Analisi delle criticità della disciplina previgente condotta sull'applicazione giurisprudenziale del D.Lgs. 626/94;**
- 2. Elaborazione delle definizioni degli istituti da regolare con la nuova normativa;**
- 3. Riflessione sulle modalità con cui dare attuazione alla delega prevista nella Legge 3 agosto 2007, n. 123 valorizzandone i principi contenuti.**

Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità: l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Art. 2 - Definizioni

Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro o responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive impartite del D.L. organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 2 - Definizioni

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Art. 2 - Definizioni

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Art. 2 - Definizioni

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Art. 2 - Definizioni

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

Sistema di promozione della salute e sicurezza: Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

Art. 2 - Definizioni

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Art. 2 - Definizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Art. 2 - Definizioni

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo internazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria

Buone prassi:

Soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica

Art. 2 - Definizioni

D.lgs. 81/08

Linee-guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti

Art. 2 - Definizioni

D.lgs.
81/08

Addestramento:

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di strumenti e procedure

Responsabilità sociale delle imprese:

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate



Art. 8 - Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Miglioramento delle capacità di conoscenza dei fenomeni:

- **Fattori di rischio**
- **Conseguenze sulla salute**
- **Modalità di accadimento degli eventi**

Per:

- **Programmare e definire obiettivi prioritari**
- **Comunicare e promuovere azioni**
- **Vigilare e promuovere azioni mirate**
- **Verificare l'efficacia degli interventi**

Art. 15 – Misure generali di tutela

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**

Art. 15 – Misure generali di tutela

- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**

Art. 15 – Misure generali di tutela

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Art. 15 – Misure generali di tutela

- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**

Art. 15 – Misure generali di tutela

- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**

- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.**

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:**
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;**
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;**
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;**
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;**
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;**
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;**
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;**
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.**

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

- **Datore di lavoro (Dirigente; Preposti)**
- **Servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPPA)**
- **Medico competente (MC)**
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- **Lavoratori**

Sez. II – Valutazione dei rischi

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

Tutti i rischi per la sicurezza e la salute

Documento di valutazione dei rischi

Relazione e criteri

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI

Programma di miglioramento

Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

Indicazione del nome dell'RSPP, RLS e del MC che vi hanno partecipato

Individuazione di mansioni che espongano a rischi specifici per cui è richiesta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento



VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

relazione

individuazione misure di prevenzione

programma di gestione per il mantenimento ed il miglioramento

MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA

misure organizzative e procedurali

prevenzione tecnica

sorveglianza sanitaria

DPI

informazione - formazione

MISURE DI PREVENZIONE SECONDARIA

sorveglianza sanitaria

LA RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA


**É convocata dal datore di lavoro almeno una volta l'anno.
Vi partecipano:**

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;**
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**
- c) il medico competente;**
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria;**
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;**
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.**

SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA VDR



PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE

- Evitare **i rischi**
- Sostituire **ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno**
- Controllare **i rischi alla fonte**
- Privilegiare **la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale**
- Adeguarsi **al progresso tecnologico e delle conoscenze**
- Garantire **un continuo miglioramento dei livelli di protezione**

1	RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A (Rischi di natura infortunistica)	<ul style="list-style-type: none">- Strutture- Macchine- Impianti elettrici- Sostanze pericolose- Incendio-Esplosioni
2	RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A (Rischi di natura igienico ambientale)	<ul style="list-style-type: none">- Agenti chimici- Agenti fisici- Agenti biologici
3	RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul style="list-style-type: none">- Organizzazione del lavoro- Fattori psicologici- Fattori ergonomici- Condizioni di lavoro difficili

Art. 39 – Svolgimento dell'attività di medico competente

- 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).**
- 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:**
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;**
 - b) libero professionista;**
 - c) dipendente del datore di lavoro.**
- 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.**

Art. 39 – Svolgimento dell'attività di medico competente

- 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.**
- 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.**
- 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.**

Art. 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

**Entro il primo trimestre dell'anno
successivo all'anno di riferimento il
medico competente trasmette i dati
aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria**

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

- 1. È effettuata dal medico competente:**
 - a. Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;**
 - b. Qualora il lavoratore ne faccia richiesta.**

- 2. Comprende:**
 - a. Visita medica preventiva**
 - b. Visita medica periodica**
 - c. Visita medica su richiesta del lavoratore**
 - d. Visita medica in occasione del cambio della mansione**
 - e. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

- 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:**
 - a. In fase preassuntiva**
 - b. Per accertare stati di gravidanza**
 - c. Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.**

- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

- 5.** Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
- 6.** Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a.** idoneità;
 - b.** idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c.** inidoneità temporanea;
 - d.** inidoneità permanente.